

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO FORNITORI

E DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 5 del 22/03/2011

INDICE

CAPO I – REGOLAMENTO ELENCO FORNITORI

Art. 1 – Istituzione	<i>pag 2</i>
Art. 2 – Campo di applicazione	<i>pag 2</i>
Art. 3 – Pubblicazione	<i>pag 2</i>
Art. 4 – Requisiti di onorabilità e professionalità	<i>pag 2</i>
Art. 5 – Modalità di iscrizione	<i>pag 3</i>
Art. 6 – Cause di impedimento all'iscrizione	<i>pag 3</i>
Art. 7 – Sospensione e cancellazione	<i>pag 4</i>

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Art. 8 – I contratti di sponsorizzazione	<i>pag 5</i>
---	--------------

CAPO III – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9 – Regole di condotta ai sensi del D.lgs. 231/2001	<i>pag 6</i>
Art. 10 – Trattamento dei dati personali	<i>pag 6</i>
Art. 11 – Disposizioni finali	<i>pag 6</i>

CAPO I

REGOLAMENTO ELENCO FORNITORI

ART. 1 – Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina, in accordo con il “regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia di Afol Monza Brianza”, l’istituzione e la tenuta dell’elenco dei fornitori per l’affidamento di forniture e servizi, nonché le possibilità di ricorso ai contratti di sponsorizzazione.
2. L’elenco dei fornitori consiste in un registro generale denominato “Albo fornitori dell’Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro di Monza e Brianza”, inteso come elenco di soggetti ritenuti idonei – per specializzazione, capacità e serietà – alla fornitura di beni o servizi occorrenti per il funzionamento di Afol Monza Brianza (di seguito definita “l’Agenzia” o semplicemente “Afol”).
3. Con il termine “ditta” si intende l’impresa individuale o familiare, la società, l’azienda in genere (attività artigianali, commerciali, etc.), lo studio individuale o associato, richiedenti l’iscrizione.
4. Le ditte iscritte nell’elenco dei fornitori secondo le modalità disciplinate dal presente documento, sono classificate per categorie merceologiche ed eventuali sottocategorie, identificanti l’ambito di fornitura di beni e/o servizi per la quale la ditta si propone. Una ditta si può proporre per più categorie di fornitura, coerentemente con l’oggetto sociale e con il proprio codice ATECO/iscrizione a ruolo.
5. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Afol www.afolmonzabrianza.it unitamente al bando per la formazione dell’albo – di cui al successivo art. 3, all’elenco delle categorie merceologiche e alla domanda di iscrizione.

ART. 2 – Campo di applicazione

1. L’elenco dei fornitori viene costituito e gestito nel rispetto delle modalità previste per legge in materia di affidamento di beni e servizi in economia con particolare riferimento al D.lgs. 163/2006 s.m.i.

ART. 3 – Pubblicazione

1. La formazione dell’Albo dei fornitori avviene previa pubblicazione di apposito bando sul sito di Afol www.afolmonzabrianza.it, nel quale saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile presentare la domanda di iscrizione, secondo le modalità previste dal presente regolamento, e l’indicazione della documentazione che dovrà essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti.

ART. 4 – Requisiti di onorabilità e professionalità

1. Le ditte interessate all’iscrizione all’albo dovranno possedere i requisiti di idoneità morale, la capacità economico-finanziaria e la capacità tecnico-professionale come previste dal D.lgs. 163/2006, che Afol valuterà attraverso l’analisi delle visure e dei certificati o sulla base delle informazioni commerciali sulla ditta, sui soci e sugli amministratori. In particolare le ditte dovranno dichiarare:
 - a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b. di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1965;
 - c. che non sono state pronunciate nei propri confronti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, salvo il decorso dei termini di riabilitazione;

- d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 55/1990 "nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale";
 - e. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza in riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - f. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - g. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h. di non avere, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
 - i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, e di essere in regola con il versamento dei contributi INPS e con il versamento dei premi e accessori INAIL;
 - j. di presentare, in caso di chiamata, la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999 "norme per il diritto al lavoro dei disabili" – salvo il disposto del comma 2;
 - k. di non avere subito l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2, lettera c), del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.lgs. 233/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006.
2. Le ditte iscritte possono essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. Afol si riserva di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di richiedere copia autenticata delle certificazioni.

ART. 5 – Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione all'elenco è riservata alle imprese individuali o familiari, a società, azienda in genere (attività artigianali, commerciali, etc.), studio individuale o associato, purché legalmente costituiti ed iscritti presso tutti gli enti per i quali è prevista iscrizione al fine dell'esercizio dell'attività svolta. Le ditte dovranno dichiarare di essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio, riportandone tutti i dati richiesti dal modello di domanda di iscrizione al bando per la formazione dell'albo.
2. L'iscrizione avviene unicamente con le modalità descritte nel presente regolamento. Le ditte che desiderano iscriversi dovranno:
 - a) prendere visione del presente regolamento;
 - b) compilare la domanda di iscrizione, unicamente sul modello fornito da Afol e scaricabile dal sito;
 - c) inviare la domanda di iscrizione e la relativa documentazione richiesta, a mano o a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: **Afol Monza Brianza, via Tre Venezie, 63 – 20821 Meda (MB)** indicando sulla busta la seguente dicitura: **richiesta iscrizione elenco fornitori**; oppure mediante posta certificata al seguente indirizzo afolmonzabrianza@pec.it

ART. 6 – Cause di impedimento all'iscrizione

1. E' preclusa l'iscrizione all'elenco alle ditte:
 - a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o a carico delle quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di uno dei predetti stati;
 - b) il cui legale rappresentate *pro tempore* sia stato condannato con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari salvo il decorso dei termini di prescrizione;
 - c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova da Afol;

- d) che non siano in regola con gli obblighi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
 - e) che non siano in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse;
 - f) che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente regolamento.
2. A dimostrazione che la ditta non si trova in una delle situazioni di cui al comma precedente, sarà sufficiente allegare alla domanda di iscrizione una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore*, ai sensi degli artt. 46 e ss. del DPR n. 445/2000.

ART. 7 – Sospensione e cancellazione

1. Afol potrà disporre la sospensione della ditta dall'elenco allorché la ditta stessa risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti nel presente regolamento nonché nell'esecuzione della fornitura e/o del servizio affidatole. Pertanto, qualora l'inadempimento divenga definitivo ovvero Afol, anche in ragione della natura della prestazione, non abbia interesse ad accettare un adempimento tardivo, l'impresa potrà essere cancellata dall'elenco.
2. La sospensione potrà essere disposta qualora la ditta abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con l'Agenzia e fino al termine del procedimento stesso.
3. La sospensione potrà essere revocata qualora Afol accerti che siano venute meno le cause che l'hanno determinata. L'iscrizione verrà meno, e l'impresa sarà automaticamente cancellata dall'elenco, qualora la ditta stessa si trovi in una delle situazioni descritte nel precedente art. 6.
4. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al precedente art. 4, quando la ditta sia ricorsa in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
5. Afol comunicherà l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio alla ditta, tramite raccomandata o posta elettronica certificata contenente sintetica motivazione.
6. Eventuali contro deduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di contro deduzioni valide, la cancellazione sarà definitiva.
7. La ditta potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano causato la cancellazione.

CAPO II

DISCIPLINA CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

ART. 8 – I contratti di sponsorizzazione

1. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, Afol può stipulare contratti di sponsorizzazione con le ditte di cui all'art. 1 comma 3, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività.
2. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto mediante il quale l'Agenzia (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari.
3. La scelta dello sponsor è effettuata tra i fornitori inseriti nell'elenco di cui al presente regolamento, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet di Afol.
4. L'avviso deve contenere, in particolare: l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione; l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario e le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione. Quest'ultima deve essere presentata in forma scritta con l'indicazione del bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare e l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.
5. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall'ufficio preposto che, tramite una commissione esaminatrice o di gara, procede alla verbalizzazione delle operazioni di valutazione delle offerte, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato. Successivamente vi è l'adozione, da parte del direttore generale, di una disposizione per prendere atto dei risultati della commissione esaminatrice (o di gara) e per la conseguente assegnazione della sponsorizzazione.
6. La gestione della sponsorizzazione viene infine regolata mediante la sottoscrizione di un accordo/contratto di sponsorizzazione tra lo sponsor e Afol, sottoscritto dal direttore dei servizi amministrativi – su delega del direttore generale, nel quale si stabilisce:
 - il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
 - la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
 - le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
7. In relazione al trattamento dei dati personali, Afol:
 - ha il dovere di astenersi dal comunicare a sponsor dati personali dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali dell'ente;
 - ha la facoltà, in conformità alle disposizioni vigenti, anche in materia di protezione dei dati personali, di inserire nome, ditta, logo o marchio dello sponsor all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali;
 - ha il dovere di astenersi dall'inserire messaggi pubblicitari all'interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali e, in particolare, dall'utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 9 – Regole di condotta ai sensi del D.lgs. 231/2001

1. I fornitori che stipulano un contratto con Afol si impegnano a:
 - a) osservare le leggi applicabili nell'esecuzione del contratto;
 - b) conformarsi alle specifiche prescrizioni del codice di comportamento di Afol, che deve essere consegnato e firmato per accettazione;
 - c) non dare o promettere denaro o altra utilità a clienti attuali o potenziali di Afol (c.d. clausola anti-corruzione).
2. Afol si riserva la facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno.
3. Afol inoltre si riserva la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno, nel caso in cui il contraente sia stato condannato con sentenza definitiva o non definitiva per uno dei reati previsti del D.lgs. 231/2001 ovvero di leggi speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.
4. All'operatore economico è richiesto di informare Afol qualora dovesse essere coinvolto in procedimenti giudiziari relativi a reati contemplati nel D.lgs. 231/2001 o qualora dovesse trovarsi in particolari situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento della propria attività.
5. Agli operatori economici che stipulano un contratto con Afol per la fornitura di lavori viene consegnato il DUVRI – scaricabile comunque già durante la fase di appalto dal sito www.afolmonzabrianza.it. Questi, prima dell'inizio dei lavori, si impegnano ad integrarlo con i rischi indotti dal proprio lavoro e con i costi aggiuntivi per la sicurezza. In alternativa al DUVRI, qualora il fornitore debba allestire un cantiere per lo svolgimento del lavoro oggetto del contratto, è possibile presentare il POS – piano operativo di sicurezza.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati dei quali l'Agenzia dovesse entrare in possesso in esecuzione del presente regolamento, saranno raccolti e trattati dalla stessa esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 11 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia.